



COMUNE DI MALEGNO (BS)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera C.C. n. 41 del 25 settembre 1995
Modificato con delibera C.C. n. 16 del 28 aprile 1997
Modificato con delibera C.C. n. 48 del 27 novembre 1997
Modificato con delibera C.C. n. 8 del 19 febbraio 2001
Modificato con delibera C.C. n. 44 del 26 novembre 2001
Modificato con delibera C.C. n. 4 del 26 febbraio 2002
Modificato con delibera C.C. n. 10 del 07 febbraio 2005
Modificato con delibera C.C. n. 12 del 20 marzo 2007
Modificato con delibera C.C. n. 4 del 10 marzo 2008
Modificato con delibera C.C. n. 7 del 26 marzo 2012

SOMMARIO

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 Contenuto del regolamento
- Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 Locali ed aree tassabili
- Art. 6 Esclusione della tassa
- Art. 7 Commisurazione della tassa
- Art. 8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9 Classi di contribuenza
- Art. 10 Esenzioni
- Art. 11 Riduzioni
- Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 Denunce
- Art. 14 Decorrenza della tassa
- Art. 15 Mezzi di controllo
- Art. 16 Sanzioni
- Art. 17 Accertamento, riscossione, contenzioso
- Art. 18 Rinvio ad altre disposizioni di legge
- Art. 19 Entrata in vigore

Articolo 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore a 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla Legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per le locazioni di breve durata, gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale o per i locali ammobiliati e/o con attive utenze domestiche (immobili a disposizione), tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.

Articolo 5
Locali ed aree tassabili

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa..
2. La tassa è dovuta per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti i locali anche se chiusi e vuoti, purché allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica o comunque utilizzabili, anche se in assenza di tale od altre tipologia di servizi.

Articolo 6 Esclusione della tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, purché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità;
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c. parti comuni del condominio di cui dell'art. 1117 del Codice Civile con esclusione delle parti comuni detenute o occupate in forma esclusiva;
 - d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione ;
 - f. le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessori dei locali adibiti a civili abitazioni comprese quelle a verde.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b. locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di

regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

Non sono pertanto soggette alla tassa : le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni ; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti a stoccaggio di materie prime, semilavorati o prodotti finiti).

5. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le attività artigianali ed individuali (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 30%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. Sono invece soggetti a tassazione i locali e i vani accessori e le aree scoperte destinate ad usi diversi da quello sopra citato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed aree di sosta e di accesso e simili. La detassazione di cui ai commi 4 e 5 è accordata a richiesta di parte, ed a condizione che si dimostri l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. Le richieste di detassazione delle superfici di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere presentate in ogni tempo al Funzionario Responsabile della tassa che si pronuncia circa l'accoglimento delle stesse entro 90 giorni dalla presentazione.

Articolo 7 Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D .Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè il costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno di imposizione, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo

1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

Per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte con i criteri di rilevazione della superficie catastale. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta più vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a. in misura pari al 100% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1.000 metri;
 - b. in misura pari al 40% della tariffa se la suddetta distanza supera 1.000 mt. e fino a 1.500 mt.;
 - c. in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 1.500 mt.

Articolo 9

Classi di contribuenza

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A :

Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di materiale militare.

		lps	lqs
A1	Scuole, asili, istituti, palestre	0,6	1,00
A2	Associazioni, circoli ricreativi, istituzioni pubbliche, musei, biblioteche, gallerie e mostre d'arte	0,8	1,00
A3	Sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, scuole e sale da ballo, campi da tennis e simili	0,8	1,00
A4	Garages e magazzini	0,6	1,4

CATEGORIA B :

Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.

		lps	lqs
B1	Esercizi commerciali all'ingrosso, magazzini alla grande distribuzione (bibite, vino, liquori, gelati ecc.)	0,8	1,6
B2	Autosaloni, mostre di prodotti commerciali.	0,6	1,6

CATEGORIA C :

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri

		lps	lqs
C1	Abitazioni civili e pertinenze	1,00	0,9
C2	Attività alberghiere e simili	0,8	0,9
C3	Collegi, case di cura e di	0,8	0,9

	vacanza, convivenze, ostelli, caserme		
--	---------------------------------------	--	--

CATEGORIA D :

Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) c) f) circoli sportivi e ricreativi

		lps	lqs
D1	Uffici commerciali, banche e assicurazioni, studi medici e professionali, agenzie di viaggio, autoscuole	1	1,6

CATEGORIA E :

Locali ed aree ad uso produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili

		lps	lqs
E1	Negozi ed attività commerciali di vendita al dettaglio di generi non deperibili	1	1,6
E2	Attività artigianali ad eccezione di quelli della categoria E3-E4	0,9	1,6
E3	Locali adibiti ad attività artigianali ad alta produzione di rifiuti per metro quadrato (jeanserie)	1,9	1,6

CATEGORIA F :

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

		lps	lqs
F1	Trattorie, pizzerie, mense, tavole calde, bar, gelaterie, osterie, agriturismo e simili	2,3	1,00
F3	Locali adibiti alla vendita di prodotti alimentari o deperibili.	2,3	1,00

2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente

regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

3. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali uffici, spogliatoi, mense, magazzini e simili, che risultino collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

Articolo 10 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi, espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a. i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b. i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
2. La tassa non si applica agli immobili occupati dal Comune di Malegno.
3. Sono esentati dalla tassa le scuole pubbliche di ogni ordine e grado per la parte finanziata dal MIUR, le scuole materne e il micronido, i locali in uso alla Parrocchia escluso le abitazioni, i locali in uso alla Pia Fondazione di Valle Camonica e i locali del Centro Diurno Anziani e del Centro Diurno integrato, a copertura di detti costi sarà approntato un apposito capitolo di bilancio.
4. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa le persone domiciliate presso le R.S.A. (ex. case di riposo) a condizione che l'unità immobiliare a loro disposizione non sia utilizzata né concessa in affitto o comodato, anche se gratuito. L'esenzione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al ricovero, previa presentazione del certificato rilasciato dalla Residenza Sanitaria ospitante e cessa il primo giorno del bimestre solare successivo la data di dimissione dalla struttura.

Articolo 11 Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:
 - a. abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole, residenti nel Comune quando le stesse dichiarino di non essere proprietarie di alcuna unità immobiliare abitativa al di fuori dell'abitazione in oggetto,; nuclei familiari con presenza di persona con grado di invalidità superiore al 67%;

- nuclei familiari che vivono in condizioni particolarmente disagiate: 50%
La condizione di disagio verrà accertata caso per caso, sulla scorta di criteri oggettivi, su valutazione della Giunta Comunale e conforme parere del Responsabile di Servizio, mediante apposito atto;
- b. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%;
 - c. utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale e purchè non cedano l'immobile in locazione o comodato: 30%;
 - d. abitazioni con unico occupante come dimostrato dalla situazione anagrafica: 20%
 - e. attività economiche site nel centro storico, come definito dallo strumento urbanistico,: 100%

Le riduzioni di cui al precedente comma, ad eccezione delle lett. d) ed e), saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le riduzioni di cui al comma 1 lett. d) vengono applicate d'ufficio in base alle risultanze dell'ufficio anagrafe. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dal bimestre successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la richiesta e per quelle di cui alla lett. d) ed e) dal bimestre successivo a quello in cui hanno maturato il diritto.

Ai fini delle riduzioni di cui sopra il concetto di unico occupante è legato all'utilizzazione effettiva dell'unità immobiliare, non si può quindi considerare unico occupante o solo, il contribuente intestatario di famiglia anagrafica composta da un unico soggetto, quando nella stessa unità immobiliare sia presente un altro nucleo familiare.

- 2. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
- 3. Per la riduzione a nuclei che vivono in condizioni particolarmente disagiate, la domanda dovrà essere presentata per ciascuna annualità entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.
- 4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, non sono cumulabili tra loro o con altre riduzioni delle tariffe.

Articolo 12

Tassa giornaliera di smaltimento

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente ;
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a un giorno, della
tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente
voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di
rifiuti maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento
della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del
D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il
pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata
direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto
modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto
dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e
accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste
per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 13 Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs
507/1993, presentare denuncia al Comune all'inizio dell'occupazione o detenzione
dei locali ed aree tassabili. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi,
qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso di variazione o di
cessazione, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione.
2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio
competente e messi a disposizione degli utenti .La denuncia deve contenere:
 - a. l'indicazione del codice fiscale;
 - b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche
componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere
indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei
rappresentanti legali;
 - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono
destinati;
 - e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o
del rappresentante legale o negoziale.
 - g. i dati e la superficie catastale.

3. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini anagrafici non sono valide e sostitutive delle denunce prescritte ai fini fiscali del presente articolo.
5. Nel caso di decesso del contribuente, la tassa viene volturata d'ufficio, salvo diversa disposizione, al capo famiglia del nucleo familiare di appartenenza;
6. Nel caso di cessazione nell'utilizzo dei locali che non venga comunicata, se per lo stesso locale viene presentata denuncia di inizio occupazione da parte di un altro contribuente, al fine di evitare la doppia imposizione dell'immobile, si provvede alla cancellazione della prima iscrizione d'ufficio.

Articolo 14 **Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri, nei modi stabiliti dall'articolo 5 comma 2 ultimo periodo, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 15 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'articolo successivo.

Articolo 16
Sanzioni

1. Per le violazioni in materia si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 comma 2 del D.lgs. 471/97 e dall'art. 12, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 473/97.

Articolo 17
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e dai commi 161 e 162 art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 .
2. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (ai sensi del D.L. n. 546/92).
3. La riscossione avviene nelle forme stabilite dalla legge e nel numero di rate stabilite dal funzionario responsabile, non inferiori a 2, in base alle necessità di bilancio, all'efficienza dell'azione di riscossione e nel rispetto della norma. Su istanza del contribuente come previsto dell'art. 72 c. 3 D.Lgs. 507/93 il funzionario responsabile può concedere la ripartizione della somma iscritta a ruolo fino ad otto rate.
4. Non si dà luogo alla riscossione della tassa annuale per importi inferiori a € 12,00 al lordo della addizionali di legge.

Articolo 18
Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi indicate, e per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, alla norme contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali.

Articolo 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, così come modificato, ha decorrenza dal 1 gennaio 2012.